



Procedura di affidamento con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

Filtri per unità trattamento aria e fancoil

Condizioni particolari di fornitura

Le Condizioni del Contratto di fornitura, che sarà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno, in caso di contrasto, con altre disposizioni contenute nelle **Condizioni Generali di Contratto relative al bando: Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta**

INDICE

ART. 1	OGGETTO
ART. 2	IMPORTO DELLA FORNITURA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA
ART. 3	SOPRALLUOGO
ART. 4	CONDIZIONI DELLA FORNITURA - E PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'IMPORTO DELLA FORNITURA
ART. 5	CONSEGNA DELLA FORNITURA
ART. 6	ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA, CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI
ART. 7	TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO
ART.8	PENALI
ART.9	RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART.10	EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO
ART.11	FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE
ART.12	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.13	ACCESSO AGLI ATTI
ART.14	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

PREMESSA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto delle presenti condizioni particolari di fornitura e dei suoi allegati, formulate in lingua italiana e recanti l'indicazione dell'oggetto e del numero di RDO, dovranno essere trasmesse **esclusivamente a mezzo portale Me.pa.**

È pertanto onere dei Concorrenti visitare il suddetto portale acquistinretepa.it prima della presentazione della propria offerta, onde verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni.

È designato quale R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) il dott. Porta Mauro.



Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990, il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.


Ai sensi dell'art. 83 del Codice, l'Agenzia si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni.

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto della presente procedura negoziata con RDO sul Mercato Elettronico di Consip S.p.a., è la seguente serie di filtri come segue:

Filtri per unità trattamento aria e fancoil:

Tipologia	Descrizione	
Tipo 1 Filtro a tasca rigida	Telaio: in plastica TFP; setto filtrante: a base di microfibra di vetro; classe di efficienza: F8	 A photograph showing a stack of three rectangular air filters with black frames and white pleated filter media, resting on a light-colored tiled surface.
Tipo 2 Filtro ondulato	Telaio: in lamiera zincata; setto filtrante TBP 200 poliestere; rete di contenimento: zincata elettrosaldata; classe di efficienza setto: G4	 A photograph showing a single rectangular air filter with a silver metal frame and a white pleated filter media, resting on a light-colored tiled surface.

Tipo 3 Filtro per fancoil	Telaio: in lamiera zincata; setto filtrante TBK 100 poliestere; rete di contenimento: zincata elettrosaldata; classe di efficienza setto: G3	
-------------------------------------	--	--

Quantità indicate nel dettaglio economico.

I prodotti offerti:

- devono essere conformi alle caratteristiche descritte sopra. **All'aggiudicatario provvisorio sarà richiesto di produrre la documentazione tecnica comprovante l'idoneità dei prodotti offerti in sede di RDO;**
- devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, anche se sopravvenute alla stipula del contratto, per quanto attiene alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio;
- devono essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto;
- il prezzo unitario è da intendersi come prezzo all'unità di misura considerata (singolo pezzo)

La fornitura a carico dell'aggiudicatario dovrà essere effettuata al piano cortile presso le sedi ARPA di:

- Torino Via Pio VII, 9;
- Grugliasco via Sabaudia n° 164;
- Ivrea via Jervis n° 30.

Secondo l'elenco di cui al documento "Dettaglio Economico".

L'aggiudicazione, si concluderà con il caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta da parte della Stazione appaltante, come specificato all'art. 52, comma 3, delle Regole del sistema di e-procurement della PA.

ART. 2 – IMPORTO DELLA FORNITURA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA

L'importo della presente fornitura, posto a base d'asta è pari ad € 7.000,00 oneri fiscali esclusi.

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016, previa verifica dell'idoneità tecnica degli articoli proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti.

L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di aggiudicazione della fornitura.

Questa Agenzia si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non affidare la fornitura senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle ditte partecipanti.

L'Agenzia si riserva inoltre il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.

L'offerente dovrà presentare un dettaglio economico, redatto in formato Excel secondo il modello predisposto e allegato sul portale, con l'indicazione dei prezzi unitari e complessivi per ciascun articolo. Il totale dell'intera fornitura, indicato nell'offerta economica a sistema dovrà corrispondere alla sommatoria delle offerte complessive dei singoli articoli riportate nel foglio Excel

Qualora nella compilazione del dettaglio economico vi fossero errori materiali di trascrizione rimanendo invariati gli ulteriori dati economici (prezzo offerto dell'articolo in esame) non si procederà all'esclusione dell'offerta. L'offerente avrà la possibilità di comunicare il codice prodotto corretto rimanendo inalterati gli altri elementi dell'offerta.

ART. 3 – SOPRALLUOGO

Non è prevista effettuazione del sopralluogo.

ART.4 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA - E PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'IMPORTO DELLA FORNITURA

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni particolari di fornitura.

Sono in particolare a carico del fornitore:

- a. le spese di imballo, trasporto, scarico e consegna al piano presso le Strutture dell'Agenzia indicate nel successivo art. 5 ed ogni onere accessorio e rischio relativi alla fornitura oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento.

ART. 5 - CONSEGNA DELLA FORNITURA

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna della fornitura presso la sedi indicate di Torino Via Pio VII, 9 ; Grugliasco via Sabaudia n° 164 e Ivrea via Jervis n° 30, entro e non oltre il 30 novembre 2019.

La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto.

Il documento di trasporto dovrà contenere:

- il numero RDO;
- l'indicazione della sede di consegna;
- l'indicazione dei prodotti consegnati e delle rispettive quantità;

L'accettazione da parte dell'Agenzia non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna.

ART. 6 - ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI

All'atto della consegna verrà effettuato un controllo preliminare sulla corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato sul documento di trasporto e sull'integrità degli imballi verificando l'assenza di lacerazioni o manomissioni. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta aggiudicataria dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere in relazione a vizi riscontrabili solo all'atto dell'utilizzo.

La merce non accettata per non conformità resterà a disposizione della Ditta affidataria a suo esclusivo rischio e pericolo e dovrà altresì, a sua cura e spese, essere ritirata e sostituita con altra della qualità prescritta, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di non conformità. Decorso detto termine, la merce sarà smaltita, con eventuali spese a carico del Fornitore. Le eventuali spese di smaltimento saranno introitate dall'Agenzia mediante ritenzione sui pagamenti delle fatture scadute.

La mancata sostituzione della merce da parte della Ditta affidataria, nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, sarà considerata quale "mancata consegna" e l'Agenzia avrà diritto ad agire mediante l'applicazione delle penali previste all'art. 7 delle presenti condizioni particolari di fornitura.

ART. 7 – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura unica per l'intera fornitura. La fattura dovrà contenere le seguenti voci:

- *il codice C.I.G.:(Codice Identificativo Gara)*
- *il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento*
- *il numero di RDO*
- *il numero e la data del D.D.T*
- *l'indicazione dei prodotti consegnati con i rispettivi codici articolo dell'Agenzia, le rispettive quantità, i prezzi unitari e il prezzo complessivo.*

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la Ditta affidataria possa sollevare riserve o eccezioni.

Indipendentemente dalla sede di consegna, le fatture emesse dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere indirizzate alla sede legale dell'Agenzia in via Pio VII, 9, 10135 TORINO.

Si rappresenta che a partire dal 31/03/2015 le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: **UFUD7K l'Agenzia è soggetta allo split payment.**

Il pagamento, ai sensi del c. 4 dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, così come modificato dal d.lgs. 192/2012, in relazione alla natura ed oggetto del contratto d'appalto e alle circostanze esistenti al momento della sottoscrizione del contratto di aggiudicazione, viene fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza

Anche ai fini della presentazione dell'offerta si invita a verificare le tempistiche di pagamento delle fatture sulla sezione TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti del sito istituzionale di Arpa Piemonte al seguente indirizzo

[https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/pagamenti-dellamministrazione-1/pagamenti-dellamministrazione.](https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/pagamenti-dellamministrazione-1/pagamenti-dellamministrazione)

ART. 8 – PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo nell'evasione dell'ordine di consegna rispetto ai termini previsti all'art. 5 delle presenti condizioni particolari di fornitura, la Ditta affidataria sarà tenuta a corrispondere all'Agenzia una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro.

La non conformità dei beni forniti rispetto a quanto richiesto senza sostituzione dei beni nei termini previsti all'art. 6 delle presenti condizioni particolari di fornitura sarà considerata "mancata consegna".

Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 6 delle presenti condizioni particolari di fornitura senza che la Ditta affidataria abbia presentato proprie deduzioni o abbia provveduto alla consegna a regola d'arte l'Agenzia provvederà ad applicare una penale pari all'1 % (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro per ogni giorno solare di ritardo a decorrere dalla data di comunicazione della non conformità.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati alla Ditta affidataria per iscritto tramite fax o pec. La Ditta affidataria dovrà comunicare all'Agenzia le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio dell'Agenzia non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.

Oltre le ipotesi di ritardo nella consegna o di consegna non conforme in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, l'Agenzia provvederà all'applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché, arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i..

L'ammontare delle penalità è addebitato in conto fatture sui crediti dell'affidatario dipendenti dal contratto per prestazioni regolarmente eseguite. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell'aggiudicatario dipendenti da altri contratti in corso con l'Agenzia.

ART. 9 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Arpa Piemonte potrà recedere dal contratto, comunicando mediante fax o pec all'Appaltatore la propria decisione con idoneo preavviso, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ., tenendo indenne l'Affidatario delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni.

L'Agenzia potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni da darsi in forma scritta mediante fax o pec, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

- a) per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- c) per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Agenzia.
- d) qualora il Fornitore non reintegri le cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- e) l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale

Qualora Arpa Piemonte intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sulla Ditta affidataria al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, la Ditta affidataria è tenuta al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che l'Agenzia sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra impresa.

Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà dell'Agenzia non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'Affidatario, ai sensi dell'art. 1672 cod. civ..

Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena l'Agenzia, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione scritta mediante fax o pec all'Appaltatore. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo dell'Appaltatore.

ART. 10 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili all'affidatario sorge in capo all'Agenzia il diritto ad affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno dell'affidatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene comunicato alla Ditta affidataria inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate e degli importi relativi.

Alla Ditta affidataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti della Ditta affidataria anche dipendenti da altri contratti, senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui beni della Ditta affidataria medesima. Nel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta affidataria inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta affidataria inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

ART. 11 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 12 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART 13 - ACCESSO AGLI ATTI

Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 22 ss. legge 18 agosto 1990, n. 241, per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa ed il suo imparziale svolgimento, l'Agenzia assicura a tutti i concorrenti che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi formati dall'Ente stesso o comunque utilizzati ai fini del presente procedimento.

Tutti gli atti sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o da divieto di divulgazione per espressa, motivata e comprovata dichiarazione del concorrente circa le informazioni che, nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, costituiscano segreti tecnici o commerciali. A tal riguardo, costituisce onere del concorrente indicare in sede di presentazione dell'offerta (mediante motivata e comprovata dichiarazione scritta) quali parti della medesima sono eventualmente coperte dal divieto di divulgazione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 53, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La partecipazione alla gara implica il trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i..

I dati forniti, richiesti unicamente ai fini della costituzione del rapporto commerciale e del suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei), ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge.

L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle predette finalità e nel rispetto delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale.

Responsabile del trattamento, fino al termine del procedimento di aggiudicazione, sarà il Dirigente Responsabile della Struttura semplice Acquisti Beni e Servizi, nell'ambito del cui Ufficio i dati verranno custoditi e trattati, anche tramite incarico agli addetti degli Uffici stessi.

Alle imprese concorrenti saranno comunque riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 dello stesso D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i.

I concorrenti e l'aggiudicatario avranno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso nel corso della gara e dell'esecuzione del contratto, non divulgandoli in alcun modo né utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla partecipazione alla gara ed all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì relativamente a tutto il materiale predisposto ai fini della partecipazione alla gara ed all'esecuzione del contratto.

Le imprese saranno altresì responsabili per l'esatta osservanza delle norme suddette anche da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti di questi ultimi

II DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA COMPLESSA
Dipartimento Patrimonio e Contabilità

(Dott. Mauro Porta)

FIRMATO IN ORIGINALE